

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.

Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

"Art. 6 bis. (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. 114/1998 sono soggetti a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente per territorio.

2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono, inoltre, soggette:

- a) l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni, di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
- b) l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
- c) l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
- d) l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b), effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.

4. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b), è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare al SUAP del comune della Regione nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.

5. Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio.

6. Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).".

2. La dichiarazione d'uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

Art. 35.

(Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5)

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta la seguente:

"f bis) usare e detenere richiami vivi."

2. Dopo la lettera dd) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, è aggiunta la seguente:

"dd bis) uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00."

Capo VII.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

Art. 36.

(Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69)

1. L'articolo 4 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:

"Art. 4. (Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere)

1. L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 21 è delegato ai comuni, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 13, relativi alle attività estrattive in regime di concessione, a quelle poste in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia, nonché alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), interventi, questi ultimi, autorizzati sentito il parere dei comuni interessati.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ed alla provincia competente, entro trenta giorni dalla loro adozione."

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 5 della l. r. 69/1978 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:"

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della l.r. 69/1978, è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità, nell'ambito regionale, della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicistici esistenti sul territorio, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce e aggiorna gli elaborati progettuali da allegare all'istanza. "

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978 dopo le parole "art. 7.", sono aggiunte le seguenti "I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione comunale, nel caso in cui i